



DIREZIONE GENERALE

**REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA
SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

(REDATTO IN CONFORMITA' ALLE LINEE GUIDA EMANATE DALL'ASSESSORATO DELLA SALUTE DELLA REGIONE
SICILIANA CON CIRCOLARE NR.1292 DEL 25/05/2012)

Sommario

Art.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	1
Art. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE	1
Art. 3 - LUOGHI DI APPLICAZIONE	1
Art. 4 - COMPETENZE E RESPONSABILITÀ'	1
Art. 5 - DATORE DI LAVORO	1
Art.6 - DIRIGENTE	2
Art.7 - DELEGA DI FUNZIONI	5
Art. 9 - PREPOSTO	8
Art.10 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	8
Art.11 - MEDICO COMPETENTE	9
Art.12 - RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA.....	10
Art.13 - OBBLIGHI DEI LAVORATORI.....	11
Art.14 - MEDICO AUTORIZZATO	12
Art.15 - ESPERTO QUALIFICATO	12
Art.16 - ADDETTO ALLA SICUREZZA LASER	12
Art.17 - U.O.C. SERVIZIO TECNICO	13
Art.18 - SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA.....	13
Art.19 - U.O.C. PROVVEDITORATO	13
Art.20 - U.O.C. FARMACIA.....	14
Art.21 - DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO	14
Art.22 - U.O.C. RISORSE UMANE.....	14
Art.23 - U.O.S. POLITICHE PER IL PERSONALE E FORMAZIONE	14
SCHEMA DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE RELATIVE COMPETENZE	15
Art.24 - VERIFICHE INTERNE	15
Art.25 - NORMA FINALE	16
PROCEDURA PER L'USO DEL FONDO PER LA SICUREZZA.....	17

Art.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, nel rispetto di quanto sancito dal Decreto Legislativo n.81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii., di seguito brevemente indicato con D.Lgs. 81/08, disciplina l'istituzione e l'organizzazione permanente ed organica dell'attività di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza e di sorveglianza sanitaria dei lavoratori dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello", di seguito denominata "*Azienda*".

Il presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi e le responsabilità specificatamente imposti dalle normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, definisce i ruoli, le funzioni, le competenze e gli strumenti organizzativi e procedurali per l'attuazione delle disposizioni di legge e delle misure preventive da adottare all'interno dell'*Azienda*.

Art. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento trova applicazione in tutte le attività lavorative svolte dall'*Azienda*.

Al personale dipendente sono equiparati, ai fini del presente Regolamento, i soggetti che per contratto, volontariato, studio o tirocinio, frequentano o svolgono attività all'interno dell'*Azienda*.

Eventuali inosservanze da parte dei soggetti destinatari del presente regolamento degli obblighi previsti dallo stesso, oltre che passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa, avranno rilevanza, in sede di valutazione, ai fini del rinnovo degli incarichi professionali.

Art. 3 - LUOGHI DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica in tutte le strutture e articolazioni aziendali in cui opera personale dipendente o ad esso equiparato.

Art. 4 - COMPETENZE E RESPONSABILITÀ'

Il presente Regolamento, in ossequio a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, individua le seguenti figure chiamate ai più significativi compiti:

- Datore di Lavoro
- Dirigente
- Dirigente con delega di funzioni
- Preposto
- Servizio di Prevenzione e Protezione
- Medico Competente
- Rappresentanti del lavoratori per la sicurezza
- Lavoratore

Art. 5 - DATORE DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 2, lett. b) del D.Lgs. 81/08, il Datore di lavoro dell'*Azienda* è il Direttore Generale.

Il Direttore Generale, nella sua qualità di Datore di lavoro, mantiene tutti gli obblighi ad esso attribuiti dal D.Lgs. 81/08 ove non decida di avvalersi dell'istituto della "delega di funzione" regolamentato dall'art. 16 del medesimo Decreto legislativo.

Al Datore di lavoro competono la promozione e la programmazione delle misure generali di tutela (di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008) riguardanti l'intera *Azienda*, esercitando una funzione di indirizzo che si realizza attraverso l'attribuzione alle diverse articolazioni aziendali di obiettivi specifici, la programmazione dei tempi di realizzazione degli stessi e l'assegnazione dei budget necessari al loro conseguimento.

Il Datore di lavoro:

- > ha poteri di direttiva, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza sulle attività di Prevenzione e Protezione;
- > istituisce il Servizio di Prevenzione e Protezione , ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 81/08, lo organizza, secondo quanto previsto dalla Circolare Assessoriale n. 1273 del 26 luglio 2010, e ne designa, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/08, il Responsabile, il quale deve possedere le capacità ed i requisiti di cui all'art. 32 del citato decreto;
- > individua e assegna le risorse umane (competenze e professionalità) e strumentali per il funzionamento del Servizio di Prevenzione e Protezione , secondo quanto previsto nella Circolare Assessoriale n. 1273 del 26 luglio 2010;
- > nomina, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 81/08, il Medico Competente, il quale deve possedere i titoli e i requisiti di cui all'art. 38 del citato decreto e deve svolgere i compiti previsti dall'art. 25 dello stesso decreto;
- > valuta, ex art.17, lett. a) del D.Lgs. 81/08 tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e conseguentemente elabora il relativo documento con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 28 e segg. del D.Lgs. 81/08;
- > indice, almeno una volta l'anno, direttamente o tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione , una riunione ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/08, le cui modalità e contenuti devono essere conformi a quanto previsto nel comma 2) del predetto articolo. La suddetta riunione dovrà, inoltre, essere indetta in occasione di significative variazioni (comma 4) delle condizioni di esposizione al rischio.

Art. 6 -DIRIGENTE

Nell'esercizio delle sue funzioni prevenzionali, il Direttore generale si avvale della collaborazione dei Dirigenti, secondo il disposto dell'art.18, comma 1 del D.Lgs. 81/08.

Agli esclusivi fini dell'applicazione della normativa sulla sicurezza (art. 2, lett. d) del D.Lgs. 81/08), il "Dirigente" è *"la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitegli, attua le direttive del Datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa"*.

Il Dirigente, così come definito dal citato art. 2, è individuato nelle sottoelencate figure dirigenziali presenti nell'organigramma dell'Azienda:

- Responsabile di Dipartimento
- Responsabile di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
- Direttore di Struttura Complessa
- Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale.

Il Dirigente, nell'ambito della specifica posizione ricoperta nell'organizzazione aziendale e del lavoro, è responsabile nei confronti del personale alle sue dirette dipendenze, degli obblighi che, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/08, gli sono attribuiti insieme al Datore di lavoro e che, con il presente regolamento, gli sono specificatamente assegnati.

In particolare al Dirigente vengono attribuiti i seguenti obblighi:

- a. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- b. nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- c. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente;
- d. adottare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- e. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;

- f. inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;
- g. (*Responsabile dell'U.O.C. Risorse Umane*) comunicare tempestivamente al Medico Competente ed al Servizio Prevenzione e Protezione la cessazione del rapporto di lavoro;
- h. adottare le misure e le disposizioni necessarie al controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- j. adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08;
- k. astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- l. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute adottate;
- m. (*Responsabile dell'U.O.C. Provveditorato e Responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico*) predisporre, in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione, l'elaborazione del documento di cui all'articolo 26, comma 3, D.Lgs. 81/08 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, del citato Decreto e, su richiesta di questi e per l'espletamento della loro funzione, consegnarne tempestivamente copia ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- n. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- o. (*Responsabile dell'U.O.C. Risorse Umane*) comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 81/08, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ai fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
- p. consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell'ipotesi di cui all'art. 50 del D.Lgs. 81/08;
- q. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del D.Lgs. 81/08;
- r. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- s. (*Responsabile dell'U.O.C. Risorse Umane*) comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 81/08, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Inoltre, il Dirigente, in forza della posizione gerarchica e di garanzia ricoperta nell'organizzazione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, deve:

- conformare la propria attività alle linee di indirizzo aziendale per la gestione della sicurezza disposte dal Datore di lavoro;
- sottoporsi al processo formativo previsto dal comma 7 dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08;
- identificare e designare con atto scritto uno o più soggetti all'interno della propria organizzazione a cui attribuire l'incarico di "preposto" nei limiti e ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 81/08, comunicando il/i nominativo/i al Datore di lavoro;

- assicurarsi che il personale designato per svolgere le funzioni di preposto abbia conseguito la formazione prevista dal comma 7 dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08;
- assegnare ai lavoratori mansioni compatibili con l'idoneità certificata dal Medico Competente;
- mettere a disposizione dei lavoratori da lui dipendenti DPI adeguati al lavoro da svolgere e verificare il corretto utilizzo degli stessi;
- disporre, controllare ed esigere, avvalendosi per tale controllo di personale preposto, già normativamente destinato a tale compito, che i lavoratori osservino le norme di legge e le disposizioni interne in materia di sicurezza e igiene e che usino correttamente le attrezzature di lavoro, nonché i mezzi di protezione individuale eventualmente messi a loro disposizione;
- utilizzare i locali di lavoro in conformità alla loro destinazione ed idoneità d'uso;
- informare ciascun lavoratore sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività in generale, sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, sulle normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia, sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede e dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica, sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature assegnate, controllando che vengano installate e utilizzate in conformità alle istruzioni del fabbricante e che vengano sottoposte alla corretta manutenzione;
- adottare, in caso di presenza di lavoratori di imprese appaltatrici operanti all'interno della propria struttura, tutte le misure necessarie alla tutela della loro salute e della loro sicurezza, conformemente a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08;
- verificare il rispetto dei programmi di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti relativi alle attività di cui è responsabile;
- richiedere, ove se ne rilevasse la necessità, interventi di manutenzione straordinaria, indicandone la motivazione;
- trasmettere al Servizio Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente le procedure di lavoro adottate;
- provvedere affinché tutte le figure appartenenti alla propria Unità Operativa indicate nel Piano di Emergenza conoscano le procedure finalizzate alla gestione dell'emergenza;
- compilare il rapporto di infortunio da trasmettere ai competenti Uffici dell'Azienda, al Servizio Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente per ottemperare all'obbligo di comunicazione all'INAIL, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, delle informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

Nel caso in cui attività relative a diverse Unità Operative, afferenti alla responsabilità di diversi Dirigenti, condividono ambienti lavorativi o parti di uso comune (corridoi, ingressi, ecc.) le competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguardanti detti locali spettano al Dirigente dell'Unità Operativa che occupa, in termini di superficie, la maggiore quota degli ambienti lavorativi interessati.

Analogamente, nel caso in cui attività relative a diverse Unità Operative, afferenti a diversi Dirigenti, condividono l'uso di apparecchiature, le competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguardanti dette apparecchiature spettano al Dirigente dell'Unità operativa che, in termini di tempo, le utilizza maggiormente.

Le competenze in materia di salute e sicurezza degli spazi ad uso comune interni ed esterni agli edifici, dei locali destinati ad archivi generali, a depositi comuni, a sale convegni, biblioteche, camere mortuarie, autoparco, portinerie, i locali occupati dalle Associazioni e dai Servizi, i locali non in uso, la pista elisoccorso, ecc., sono attribuite al Responsabile della Direzione Medica di Presidio.

I locali tecnici, quelli occupati dalla Direzione strategica e le parti ad uso comune della Sede legale di viale Strasburgo, del Lotto B, dell'ex P.O. San Lorenzo sono di competenza del Responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico.

I locali destinati ai complessi operatori, alla Centrale di Sterilizzazione, ecc. sono di competenza del Responsabile dell'U.O.C. Coordinamento di Staff.

Art. 7 - DELEGA DI FUNZIONI

Il Datore di Lavoro, in relazione alla complessità organizzativa, strutturale e territoriale dell'Azienda, può delegare tutti gli obblighi ad esso attribuiti dagli articoli contenuti nel D.Lgs. 81/08, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 17 del medesimo Decreto legislativo, e cioè:

- la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi.

La delega è ammessa, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/08, con i seguenti limiti e condizioni:

- che risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

Il Datore di lavoro, ove preveda di utilizzare l'istituto della "delega", così come previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 81/08, potrà individuare come "Dirigenti delegati" le figure apicali che ricoprono l'incarico di Dirigenti, definiti nel precedente art. 6 del presente Regolamento o qualsiasi altra figura aziendale dotata delle necessarie cognizioni tecniche, professionali e giuridiche idonee all'assolvimento di tale incarico.

Con il conferimento della delega il Datore di lavoro è esonerato da ogni responsabilità per gli adempimenti agli obblighi delegati dei quali risponde esclusivamente il delegato, fatto salvo l'obbligo di vigilanza in capo al delegante.

Con il conferimento della delega vengono trasferiti al delegato, nell'ambito dell'attività svolta nell'Azienda, gli obblighi del Datore di Lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08, così come modificato dal D.Lgs. 106/09 e contenuti negli artt. di cui ai titoli, capi e sezioni di seguito riportati, con eccezione di quelli previsti all'art. 17 (Obblighi del Datore di lavoro non delegabili);

* **TITOLO I- PRINCIPI COMUNI**

- Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
 - Sezione I - Misura di tutela e obblighi
 - Sezione IV - Formazione, informazione e addestramento
 - Sezione VI - Gestione delle emergenze.

* **TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO**

- Capo I - Disposizioni generali.

* **TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

- Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro
- Capo II - Uso dei dispositivi di protezione individuale
- Capo III - Impianti ed apparecchiature elettriche.

* **TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (*Responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico*)**

- Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
- Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
 - Sezione I - Campo di applicazione
 - Sezione II - Disposizioni di carattere generale
 - Sezione III - Scavi e fondazioni
 - Sezione IV - Ponteggi e impalcature in legname
 - Sezione V - Ponteggi fissi
 - Sezione VI - Ponteggi mobili
 - Sezione VII -Costruzioni edilizie

- Sezione VIII - Demolizioni.
- * **TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**
 - Capo I - Disposizioni generali.
- * **TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI**
 - Capo I - Disposizioni generali.
- * **TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI**
 - Capo I - Disposizioni generali
 - Capo II - Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.
- * **TITOLO VIII - AGENTI FISICI**
 - Capo I - Disposizioni generali
 - Capo II - Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
 - Capo III - Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione a vibrazioni
 - Capo IV - Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione a campi elettromagnetici
 - Capo V - Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali.
- * **TITOLO IX- SOSTANZE PERICOLOSE**
 - Capo I - Protezione da agenti chimici
 - Capo II - Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
 - Sezione I - Disposizioni generali
 - Sezione II - Obblighi del datore di lavoro
 - Capo III - Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
 - Sezione I - Disposizioni generali
 - Sezione II - Obblighi del datore di lavoro.
- * **TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI**
 - Capo I - Disposizioni generali
 - Capo II - Obblighi del datore di lavoro.
- * **TITOLO X-BIS - PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO**
- * **TITOLO XI – PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE**
 - Capo I - Disposizioni generali
 - Capo II - Obblighi del datore di lavoro.

Per quanto non previsto nei titoli, capi e sezioni soprarichiamati, il delegato è obbligato a cooperare con il Responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico per garantire il rispetto normativo della sicurezza di tutte le aree di propria competenza ubicate nelle strutture aziendali, con particolare riguardo al rispetto delle norme vigenti in tema di:

- Prevenzione degli infortuni;
- Prevenzione degli incendi e relative misure di sicurezza;
- Sicurezza tecnico-impiantistica e rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in relazione alle strutture, attrezzature, impianti e luoghi di lavoro.

Qualora non fossero disponibili gli strumenti appropriati a garantire la sicurezza, il delegato ha comunque l'obbligo di attivarsi per segnalare le necessità al delegante, adottando nel frattempo tutte le misure prudenziali provvisorie, utili e necessarie.

Parimenti il delegato ha l'obbligo di attivare le procedure necessarie affinché vengano eliminate tutte le carenze riscontrate.

In caso di delega di funzioni, al Dirigente delegato sono garantiti ampi poteri di iniziativa ed organizzazione e piena autonomia decisionale e di spesa. Con apposita deliberazione è stato istituito un fondo nel B.P.E. aziendale a cui i delegati possono attingere nei limiti delle somme assegnate a ciascuno di essi per l'attuazione di provvedimenti inerenti l'ottemperanza agli obblighi delegati, fermo restando che gli obblighi derivanti dall'esecuzione di rilevanti o programmabili interventi strutturali ed impiantistici o dall'acquisto di specifiche attrezzature, che si dovessero rendere necessari per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, dovranno essere segnalati, da parte del delegato, con formale richiesta del loro adempimento alla Direzione Strategica nelle sue articolazioni e alle strutture aziendali competenti. Queste ultime dovranno attivare tutti i processi necessari alla

realizzazione delle opere necessarie, ferma restando la responsabilità del delegato di rimanere parte attiva nella risoluzione delle problematiche segnalate, verificando periodicamente l'andamento delle opere e informando costantemente la Direzione Strategica.

I criteri e la modalità operativa per l'uso del citato fondo sono riportati nella procedura allegata al presente regolamento.

Il delegante dovrà garantire il reintegro della somma di denaro messa a disposizione del delegato, ogni qual volta lo stesso, esauritola, ne inoltri giustificata richiesta.

Compiti fondamentali dei Dirigenti, a cui viene conferita la delega di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, limitatamente alle strutture e al personale dipendente di propria competenza, sono:

- a. garantire l'applicazione di tutte le misure generali di tutela per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, oltre alle misure specifiche per i rischi normati nell'ambito del D.Lgs. 81/08;
- b. assicurare gli atti necessari per il mantenimento delle condizioni di igiene, salute e sicurezza dei lavoratori e delle misure di contenimento del rischio adottate, disponendo l'utilizzazione dei fondi previsti nel budget di Unità Operativa assegnato;
- c. garantire l'esecuzione dei provvedimenti non programmati che si dimostrino prioritari per il ripristino immediato delle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, attingendo direttamente al fondo, allo scopo istituito ed affidato alla sua responsabilità;
- d. segnalare alle competenti Unità Operative aziendali ogni deficienza delle strutture, degli impianti e delle apparecchiature ed assumere le iniziative di competenza al fine di evitare l'esposizione dei lavoratori e del pubblico a rischi indebiti;
- e. fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente le informazioni in merito alla natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive, la descrizione delle apparecchiature, dei dispositivi medici e dei processi produttivi, le eventuali prescrizioni degli organi di vigilanza;
- f. collaborare ai fini dell'elaborazione e aggiornamento periodico del documento di valutazione dei rischi;
- g. analizzare, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, le necessità che attengono alla prevenzione e protezione dei lavoratori, comunicarle formalmente ai competenti Settori aziendali, accertandosi successivamente dell'effettiva esecuzione di quanto richiesto, sia in caso si tratti di fornitura di dispositivi di protezione individuale o di altro materiale di sicurezza sia in caso si tratti di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, verifiche di sicurezza su strutture, macchine, impianti ed attrezzature elettromedicali e contemporaneamente vigilare sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione da parte dei lavoratori.

In caso di delega, i Dirigenti delegati devono relazionare, ogni anno o ogni qualvolta intervengano variazioni significative del lavoro e/o dei processi produttivi, al Datore di lavoro sulle attività poste in essere per la salvaguardia della salute e la sicurezza dei lavoratori, al fine di consentirgli di espletare l'esercizio della vigilanza sull'operato dei delegati.

Art. 8 - SUB DELEGA

Ai sensi dell'art. 16 comma 3-bis del D.Lgs. 81/08 il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il Datore di lavoro, delegare solamente specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro a personale sottoposto in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari. Il contenuto della sub delega deve essere concordato con il Datore di lavoro.

La sub-delega di cui al periodo precedente non esime il delegante dall'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite.

Non è ammessa ulteriore sub-delega.

Art. 9- PREPOSTO

Ai sensi dell'art. 2, lett. e) del D.Lgs. 81/08, il "Preposto" è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

A titolo esemplificativo potrebbero assolvere le funzioni di Preposto le seguenti posizioni funzionali aziendali:

- Dirigente di uffici amministrativi o di ambulatori e simili ove non siano presenti ulteriori articolazioni organizzative
- Coordinatore infermieristico
- Tecnico coordinatore

Essi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 19 del D.Lgs. 81/08 e da altre norme specifiche in materia di sicurezza e a coadiuvare i Dirigenti nel raggiungimento degli obiettivi di sicurezza.

In particolare, ai sensi del citato art. 19, i Preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- h.* sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle procedure di sicurezza elaborate dal Servizio Prevenzione e Protezione e dal Medico Competente, sull'uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- i.* verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- j.* richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- k.* informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l.* astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- m.* segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- n.* frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/08.

Art.10 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, come definito all'art. 2, comma 1, lett. 1) del D.Lgs. 81/08 è organizzato secondo le indicazioni della Circolare Assessoriale n. 1273 del 26 luglio 2010 "Linee guida sull'assetto organizzativo e funzionale dei SS.P.P. delle strutture sanitarie della Regione Siciliana".

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nell'ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione, nel rispetto di quanto sancito dall'art. 33 del D.Lgs. 81/08, programma e coordina la sicurezza nell'ambito delle strategie politiche elaborate dalla Direzione Generale. Organizza e controlla la gestione della sicurezza globale, propone la specifica attività formativa ed informativa, la consulenza e assistenza, quale tessuto connettivo fondamentale affinché la politica della sicurezza si realizzi.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, provvede ai compiti di cui all'art. 33 del D.Lgs. 81/08, e precisamente:

- a. all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28, comma 2 del D.Lgs. 81/08 e i sistemi di controllo di tali misure;
- c. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d. a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art.35 del D.Lgs. 81/08;
- f. a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. 81/08

I componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al D. Lgs.81/08

Il Servizio di Prevenzione e Protezione realizza le sue funzioni attraverso l'elaborazione di linee guida e procedure generali e specifiche.

Per quanto riguarda gli aspetti esclusivamente operativi della gestione della sicurezza il Servizio di Prevenzione e Protezione farà riferimento, così come riportato nella citata Circolare Assessoriale n. 1273, alle sotto elencate specifiche strutture organizzative aziendali:

- U.O.C. Servizio Tecnico per gli interventi di programmazione e manutenzione strutturale ed impiantistica del patrimonio aziendale, e di controllo delle verifiche imposte dalle leggi, norme e regolamenti;
- Servizio di Ingegneria clinica o Società appaltatrice del Servizio di Ingegneria clinica per la gestione in sicurezza delle apparecchiature elettromedicali con i relativi controlli delle verifiche imposte dalle leggi, norme e regolamenti;
- Servizio Formazione per lo svolgimento dei corsi di formazione e l'organizzazione del sistema di formazione, sulla scorta del fabbisogno formativo in tema di sicurezza e salute proposto dal R.S.P.P. e dal Medico Competente;
- U.O.C. Provveditorato per l'accertamento dei requisiti di sicurezza e salute, in fase d'acquisto, di macchine, attrezzature, dispositivi medici, arredi, ecc.;
- U.O.C. Farmacia per l'accertamento dei requisiti di sicurezza e salute in fase di acquisto di sostanze chimiche, disinfettanti, DPI, dispositivi medici e presidi di sicurezza;
- Direzioni Mediche di Presidio per l'accertamento dei requisiti di igiene delle strutture ospedaliere, per la corretta gestione dei rifiuti ospedalieri, nonché per la gestione dell'emergenza interna ed esterna.

Per quanto riguarda la valutazione di specifici rischi il Servizio di Prevenzione e Protezione potrà avvalersi delle professionalità specialistiche interne all'*Azienda* o, qualora non presenti, potrà rivolgersi a professionisti esterni, previa autorizzazione del Direttore Generale.

Art. 11 - MEDICO COMPETENTE

Ai sensi dell'art. 2, lett. h) del D.Lgs. 81/08 il " Medico Competente" è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, che collabora, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 81/08, con il Datore di lavoro alla valutazione dei rischi, ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e per tutti gli altri compiti previsti dal citato decreto. Organizza la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla normativa vigente, attraverso visite mediche ed accertamenti, preventivi e periodici ai fini dell'idoneità dei lavoratori alla mansione specifica.

Gli accertamenti ritenuti necessari dal Medico Competente comprendono esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche mirati al rischio.

Partecipa alla valutazione del rischio, alla stesura del Documento di valutazione dei rischi ed adempie, comunque, a quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 81/08, e in particolare:

- a. collabora con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla

- predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b.* programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
 - c.* istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente;
 - d.* consegna al Datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e con salvaguardia del segreto professionale;
 - e.* consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessario relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
 - f.* fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - g.* informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/08 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
 - h.* comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/08, al Datore di lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
 - i.* visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
 - j.* partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
 - k.* comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/08 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Art. 12 - RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza vengono eletti o designati dai lavoratori secondo modalità previste nell'art. 47 del D.Lgs. 81/08, con le funzioni e i compiti stabiliti nell'art. 50 del D.Lgs. 81/08, che così recita:

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
 - a.* accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
 - b.* è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella Azienda o unità produttiva;

- c. è consultato sulla designazione del Responsabile e degli Addetti al Servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all'evacuazione dei luoghi di lavoro e del Medico Competente;
 - d. è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del D.Lgs. 81/08;
 - e. riceve le informazioni e la documentazione Aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
 - f. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 - g. riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/08;
 - h. promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
 - i. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
 - j. partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/08;
 - k. fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
 - l. avverte il Datore del lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività;
 - m. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 81/08, contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 50 del D.Lgs. 81/08 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, consultabile esclusivamente in *Azienda*.
5. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del Datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed al Regolamento UE 2016/679 del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Art.13 - OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 81/08:

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:

- a. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal Medico Competente.

Art. 14 - MEDICO AUTORIZZATO

Al Medico autorizzato sono demandati i compiti previsti dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i. in materia di sorveglianza medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti; in particolare deve effettuare quanto previsto dagli artt. 89 e 90 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. La sorveglianza medica dei lavoratori di categoria B può essere espletata anche dal Medico Competente.

Art. 15 - ESPERTO QUALIFICATO

L'Esperto qualificato assicura la sorveglianza fisica per le attività disciplinate dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i. ed in particolare quanto previsto dagli artt. 79, 80, 81 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.

Art. 16 - ADDETTO ALLA SICUREZZA LASER

L'Addetto alla sicurezza laser (ASL) è responsabile della salute e sicurezza per i lavoratori e per i pazienti che utilizzano i laser di classe 3A, 3B, 4 e quelli non ancora classificati ai sensi del D.Lgs. 81/08 e delle norme CEI-EN 60825-1 e CEI 1381 G;

L'ASL svolge i seguenti compiti in materia di sicurezza sul lavoro:

- ~ esprime, preliminarmente all'utilizzo, il parere di conformità all'utilizzo del laser;
- ~ valuta i rischi connessi all'uso dell'apparecchiatura, identifica, se necessario, la zona nominale di rischio, indica le procedure da applicare in armonia della normativa CEI in materia di sicurezza laser;
- ~ individua le misure di prevenzione e di protezione ed i dispositivi di protezione individuale ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- ~ informa il SPP relativamente agli esiti della valutazione dei rischi relativa alle attività concernenti l'uso dei laser;
- ~ effettua il controllo del corretto acquisto e messa in opera di apparecchiatura laser;
- ~ verifica periodicamente, ed in ogni caso almeno 1 volta all'anno, il perdurare delle caratteristiche tecniche degli impianti laser e dei luoghi nonché l'attuazione delle eventuali prescrizioni inserite all'interno del parere espresso;
- ~ verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione;
- ~ segnala eventuali incidenti di tipo tecnico al Responsabile della Fisica Sanitaria ed al SPP, annotandoli all'interno di un registro (Registro incidenti tecnici) conservato presso la sede dell'U.O. di Fisica Sanitaria.

Art. 17- U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Il Servizio Tecnico è incaricato di:

- attuare gli interventi strutturali ed impiantistici programmati, provvedendo affinché gli ambienti di lavoro, gli impianti e le attrezzature di lavoro siano adeguati alla normativa vigente in tema di igiene e sicurezza del lavoro, alle linee guida per l'edilizia sanitaria ed ospedaliera e alle norme tecniche specifiche;
- attuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture e impianti, macchine e arredi;
- gestire le verifiche periodiche, i controlli ed i collaudi prescritti dalle normative vigenti e la tenuta dei relativi registri (registro antincendio, registro delle verifiche sugli impianti elettrici, ecc.);
- gestire gli adempimenti relativi al Titolo IV del D. Lgs. 81/08 "Cantieri temporanei e mobili" nei casi previsti;
- gestire gli adempimenti relativi ad appalti di lavori che non rientrano nel Titolo IV del D.Lgs. 81/08 curando l'applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, avvalendosi della collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione per la predisposizione del Documento Unico della Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e per il coordinamento delle attività di prevenzione e protezione;
- custodire le certificazioni previste dalla normativa vigente relative alla sicurezza di impianti e strutture (certificazione di conformità di impianti elettrici, condizionamento, ascensori, impianti di messa a terra, ecc.) e mettere in atto tutti gli adempimenti necessari per ottenerle nei casi in cui le stesse non siano disponibili;
- curare la corretta tenuta della documentazione relativa ad autorizzazioni, verifiche di legge e collaudi richiesti dalla normativa vigente.

Art. 18 - SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA

Il Servizio di Ingegneria Clinica è incaricato di:

- provvedere ai collaudi di accettazione delle apparecchiature elettromedicali, prima dell'entrata in esercizio delle stesse nelle varie Unità Operative, verificandole in riferimento alla normativa CEI di riferimento ed accertando che siano corredati delle certificazioni e marcature obbligatorie, nonché dei manuali d'uso e manutenzione in lingua italiana;
- effettuare le verifiche periodiche di sicurezza elettrica sulle apparecchiature elettromedicali;
- effettuare la manutenzione preventiva intesa come la periodica esecuzione di tutte quelle operazioni di controllo e messa a punto tendenti ad assicurare il normale e perfetto funzionamento delle apparecchiature elettromedicali, tramite la prevenzione dei guasti;
- effettuare la manutenzione correttiva applicando tutte le procedure atte ad accertare la presenza di un guasto o di malfunzionamento di una apparecchiatura elettromedicale, individuando la causa e adottando tutte le misure per garantirne il ripristino delle normali condizioni di funzionamento e, se del caso, eseguendo la verifica di sicurezza elettrica;
- effettuare la manutenzione straordinaria delle apparecchiature elettromedicali;
- verificare che le apparecchiature elettromedicali siano utilizzate per le destinazioni d'uso indicate dai produttori e che siano collegate agli impianti di alimentazione secondo le prescrizioni normative vigenti;
- procurare e/o predisporre tutta la documentazione prevista per legge, relativa alla sicurezza delle apparecchiature elettromedicali e provvedere alla tenuta di detta certificazione nel fascicolo tecnico di ogni singola apparecchiatura.

Art. 19 - U.O.C. PROVVEDITORATO

E' incaricata in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente di:

- › verificare nell'acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi di protezione individuale e collettiva, presidi di sicurezza, che gli stessi siano conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle vigenti normative;

- › gestire gli adempimenti relativi ad appalti di servizi e forniture curando l'applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, avvalendosi della collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione per la predisposizione del Documento Unico della Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e per il coordinamento delle attività di prevenzione e protezione.

Art. 20 - U.O.C. FARMACIA

L'U.O.C. Farmacia in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente:

- ~ cura che le sostanze ed i preparati pericolosi e i DPI acquistati siano conformi ai requisiti di sicurezza e salute dei lavoratori;
- ~ adegua i capitolati di gara alle disposizioni suddette;
- ~ provvede ad inviare al Servizio Prevenzione e Protezione, al Medico Competente ed alle UU.OO. interessate le schede di sicurezza delle sostanze e/o preparati pericolosi.

Art. 21 - DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO

La Direzione Medica di Presidio Ospedaliero:

- svolge compiti di generale orientamento, attuazione e monitoraggio degli aspetti igienico-sanitari.
- promuove la diffusione delle procedure di sicurezza elaborate dal Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Medico Competente;
- verifica il rispetto del Regolamento di Sicurezza aziendale da parte dei Dirigenti Responsabili delle Unità Operative.
- promuove la diffusione nel suo ambito di competenza delle procedure di raccolta e stoccaggio dei rifiuti e ne verifica la corretta applicazione.
- È responsabile della gestione delle Squadre di emergenza e dell'attuazione del Piano di emergenza.

Art. 22 - U.O.C. RISORSE UMANE

L'U.O.C. Risorse Umane:

- fornisce al Medico Competente ed al Servizio di Prevenzione e Protezione i nominativi dei nuovi assunti e la loro collocazione per i provvedimenti che ne conseguono.
- fornisce al Medico Competente ed al Servizio di Prevenzione e Protezione i nominativi dei lavoratori assunti con normativa speciale, con l'indicazione della loro collocazione.
- collabora per l'applicazione della normativa speciale inerente le donne in gestazione e puerperio.
- trasmette periodicamente al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente i dati relativi agli infortuni sul lavoro.

Art. 23 - U.O.S. POLITICHE PER IL PERSONALE E FORMAZIONE

L'U.O.S Politiche per il Personale e Formazione:

- assicura la rispondenza degli interventi formativi aziendali al programma di gestione per la sicurezza aziendale secondo le indicazioni del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente
- collabora con R.S.P.P., Medico Competente e R.L.S. nell'organizzazione di specifiche iniziative formative a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
- custodisce le registrazioni delle presenze e copia degli attestati dei partecipanti ai corsi di formazione.

SCHEMA DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE RELATIVE COMPETENZE

ADEMPIMENTI	COMPETENZE
VALUTAZIONE DEI RISCHI ED ELABORAZIONE DEL DVR	- DATORE DI LAVORO - R.S.P.P. - MEDICO COMPETENTE
NOMINA R. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E MEDICO COMPETENTE	- DATORE DI LAVORO
SQUADRA DI EMERGENZA E ATTUAZIONE DEI PIANI D'EMERGENZA	- DIRETTORE MEDICO DI PRESIDIO OSPEDALIERO
VERBALI DELLE RIUNIONI ART. 35 DEL D.LGS. 81/08	- DATORE DI LAVORO
REGISTRAZIONE MANUTENZIONI	- U.O.C. SERVIZIO TECNICO
INVENTARIO STRUMENTI E ATTREZZATURE	- U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO
SCHEDE E MANUALI D'USO DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, STRUMENTI E APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI	- U.O.C. SERVIZIO TECNICO - SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA
REGISTRAZIONI E DOCUMENTI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	- U. O. DI POLITICHE PER IL PERSONALE E FORMAZIONE
ACCETTAZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	- LAVORATORI
PROCEDURE, PROTOCOLLI DI SICUREZZA, LINEE GUIDA, MANUALI DI INFORMAZIONE, ECC.	- R. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - MEDICO COMPETENTE
SCHEDE DI SICUREZZA DI SOSTANZE PERICOLOSE	- U.O.C. FARMACIA - DIRETTORI UU.OO. - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - MEDICO COMPETENTE
SOPRALLUOGHI NEI LUOGHI DI LAVORO	- R.S.P.P. - M.C. - R.L.S.
AUTORIZZAZIONI ED OMOLOGAZIONI	- U.O.C. SERVIZIO TECNICO PER LA PARTE DI COMPETENZA
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITÀ DI STRUTTURE E IMPIANTI	- U.O.C. SERVIZIO TECNICO
DOCUMENTAZIONE SORVEGLIANZA SANITARIA	- MEDICO COMPETENTE
DATI RELATIVI AL PERSONALE: NUOVE ASSUNZIONI, TRASFERIMENTI, CESSAZIONI	- U.O.C. RISORSE UMANE
PROCEDURE DI LAVORO	- DIRETTORI DI UNITÀ OPERATIVE
INFORMAZIONE	- S.P.P. - MEDICO COMPETENTE
FORMAZIONE	- U. O. DI POLITICHE PER IL PERSONALE E FORMAZIONE SENTITI: R.S.P.P., MEDICO COMPETENTE E R.L.S.
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI	- SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA
MANUTENZIONE STRUTTURE, IMPIANTI, MACCHINE E ARREDI	- U.O.C. SERVIZIO TECNICO
ADEMPIMENTI D.LGS. 230/95 E S.M.I (SORVEGLIANZA FISICA DELLA RADIOPROTEZIONE)	- ESPERTO QUALIFICATO
ADEMPIMENTI D.LGS. 230/95 E S.M.I (SORVEGLIANZA MEDICA DELLA RADIOPROTEZIONE)	- MEDICO AUTORIZZATO - MEDICO COMPETENTE PER I LAVORATORI CLASSIFICATI "B"

Art. 24 - VERIFICHE INTERNE

Sono obbligatorie ogni qualvolta avvenga una variazione delle attività o del luogo di lavoro in cui esse vengono svolte o nell'utilizzo di nuove attrezzature o di sostanze e di prodotti chimici pericolosi nell'attività lavorativa.

Il Dirigente, che effettua la variazione di cui sopra, avvisa preventivamente il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente che intervengono con eventuali suggerimenti e prescrizioni.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, inoltre, effettua periodicamente ed in modo programmato, in collaborazione con il Medico Competente, sopralluoghi di verifica delle condizioni di sicurezza nell'*Azienda* informando gli R.L.S.

Art. 25 - NORMA FINALE

Il presente Regolamento dovrà essere aggiornato ogni qualvolta si rilevano importanti e significative variazioni nell'organizzazione e gestione dell'*Azienda* e/o nella normativa di riferimento.

Per quanto non espresso nel presente regolamento si rimanda alle normative di legge generali e speciali attualmente vigenti.

PROCEDURA PER L'USO DEL FONDO PER LA SICUREZZA

SCOPO

La presente procedura individua i criteri e le modalità per l'utilizzazione del fondo per la tutela della salute e sicurezza messo a disposizione di ogni Dirigente per esercitare il potere di spesa attribuitogli ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., all'atto del conferimento della delega di funzioni da parte del Datore di lavoro.

DEFINIZIONE

Il fondo per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro è lo strumento messo a disposizione dei Dirigenti delegati per finanziare quelle necessità posposte in conseguenza della valutazione di priorità derivante dal Documento di valutazione dei rischi e che si rendesse necessario, per giustificate e contingenti motivazioni, anticipare, nonché quegli interventi di somma urgenza, essenziali e improcrastinabili, per la rimozione di situazioni di rischio, in presenza di pericoli gravi ed immediati per i lavoratori e per gli utenti.

CRITERI

Premesso che, come già riportato nell'atto di conferimento della delega di funzione, gli obblighi derivanti dall'esecuzione di rilevanti e/o programmabili interventi strutturali ed impiantistici o dall'acquisto di specifiche e/o costose attrezzature, che si dovessero rendere necessari per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, dovranno essere segnalati, da parte del delegato, con la formale richiesta del loro adempimento alla Direzione Strategica nelle sue articolazioni e alle strutture aziendali competenti. Queste ultime dovranno attivare tutti i processi necessari alla realizzazione delle opere necessarie, ferma restando la responsabilità del delegato di rimanere parte attiva nella risoluzione delle problematiche segnalate, verificando periodicamente l'andamento delle opere e informando costantemente la Direzione Strategica.

Qualora si evidenziassero situazioni di emergenza che possano rappresentare un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti o qualora le competenti articolazioni aziendali non avessero provveduto tempestivamente a soddisfare, nell'ambito dell'attività programmata e con i fondi di bilancio allo scopo assegnati, le richieste inoltrate per la risoluzione di problematiche relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il Dirigente delegato potrà decidere di far ricorso all'uso del fondo per la sicurezza messo a sua disposizione per finanziare detti interventi (lavori, servizi, forniture, ecc.) seguendo le modalità operative più avanti descritte.

MODALITÀ OPERATIVA

Il Dirigente delegato, nell'ambito dei criteri sopra esposti e sotto la propria responsabilità, potrà inoltrare la richiesta per l'esecuzione degli interventi (lavori, servizi, acquisti) necessari per la risoluzione delle problematiche relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alle competenti articolazioni aziendali, autorizzando l'uso della somma messa a propria disposizione con tale finalità nel fondo del bilancio aziendale. La medesima richiesta dovrà pervenire, per conoscenza, al Direttore Generale, per consentirgli di esercitare la sorveglianza imposta dall'atto di delega.

Le articolazioni aziendali competenti si attiveranno per soddisfare immediatamente la richiesta ricevuta in relazione ai limiti di spesa e ai relativi tempi imposti dalle norme e dai regolamenti per l'esecuzione di acquisti di beni, servizi, e lavori, informando per iscritto, entro i 10 (dieci) giorni successivi la data di ricezione della richiesta, il richiedente sulla procedura attuata e sui tempi occorrenti per la definizione dell'intervento da effettuare. Tali tempi dovranno essere rigorosamente conformi a quelli minimi previsti dalla procedura adottata, che deve comunque essere normativamente compatibile con le impellenze e le esigenze manifestate dal richiedente.

Trascorso infruttuosamente il periodo previsto per il riscontro all'istanza presentata o per la definizione dell'intervento richiesto e in assenza di giustificata motivazione per eventuali ritardi, il Dirigente delegato dovrà contestare per iscritto l'inadempienza, portando a conoscenza della circostanza il delegante.

Con tale segnalazione da parte del Dirigente delegato, gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 relativi alla problematica segnalata passano in carico ai Responsabili delle articolazioni aziendali competenti per l'esecuzione dell'intervento richiesto, fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 18 comma 1 lettere h),

ed i), e ferma restando la responsabilità del delegato di rimanere parte attiva nella risoluzione delle problematiche segnalate, verificando periodicamente l'andamento delle opere e informando costantemente la Direzione Strategica.